

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

Consulente Tributario

Revisore Legale

Filippo Mengucci

Avvocato

Dottore Ragioniere Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Francesco Mengucci

Dottore Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Roma, 26/04/2022

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi

informativa per la clientela

Prot. N. 124/L/2022

OGGETTO: NUOVO PORTALE TELEMATICO PER MOBILITA' VOLONTARIA PERSONALE P.A. E RECLUTAMENTO

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, dal **1° luglio 2022**, in tutti i casi in cui l'amministrazione manifesti la volontà di procedere alla **copertura di un posto vacante** mediante **mobilità**, dovrà pubblicare un **avviso** in una **sezione** dedicata del (nuovo) Portale. Con questo nuovo obbligo continua il potenziamento del predetto portale per farlo diventare il luogo dove si incontra la domanda e l'offerta di lavoro della Pa.

Quindi, fatte le verifiche e ottenute le eventuali autorizzazioni l'ente, dopo aver indicato nel **fabbisogno** di personale che intende procedere con la mobilità, dovrà collegarsi al sito www.InPa.gov.it e rendere nota la sua intenzione. A questo punto, il dipendente pubblico interessato alla mobilità dovrà **registrarsi sul portale** e compilare il curriculum, operando direttamente sulla piattaforma.

Al momento non è chiaro come si incrocerà la volontà del soggetto interessato alla mobilità e quella dell'ente che ha pubblicato l'avviso. Non ci sono indicazioni se gli adempimenti richiesti al lavoratore si dovranno ripetere tutte le volte in cui intenda partecipare a una procedura di mobilità o se, una volta registrato, dovrà solo agganciare la manifestazione di interesse all'avviso, considerato che i dati personali e professionali sono già presenti.

Un altro aspetto da chiarire riguarda la **durata della pubblicazione** sul portale dell'avviso di mobilità. La norma nulla prevede in proposito, ma sembra potersi affermare che si potrebbe applicare lo stesso termine previsto dall'articolo 30 del Dlgs 165/2001, al primo comma, vale a dire i **30 giorni**.

Non risulta immediato, almeno da una prima lettura, il coordinamento della nuova disposizione proprio con l'articolo 30, comma 1. Quest'ultimo, infatti, prevede che l'ente, fissati i requisiti e le competenze che deve possedere il candidato ricercato, pubblica un **bando** sul proprio **sito internet** per almeno 30 giorni con le istruzioni per partecipare alla procedura.

Il decreto non ha abrogato questa norma che, quindi, continua ad applicarsi. In sostanza, la Pa che intende procedere con la mobilità dovrà **pubblicare l'avviso sia sul proprio sito sia sul portale del reclutamento** e riceverà le manifestazioni di interesse da entrambi i canali. Si poteva cogliere l'occasione per semplificare il procedimento e far assorbire la pubblicazione sul sito istituzionale da quella effettuata sul portale **InPa**.

Nonostante la nuova disposizione intervenga «in ogni caso di avvio di procedure di mobilità» sembra potersi escludere dall'obbligo di rendere noto su **www.InPa.gov.it** le mobilità per accordo tra enti previste dal comma 2 dell'articolo 30, in quanto le due previsioni sembrano inconciliabili nella loro sostanza.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci